

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— X LEGISLATURA —————

## 6<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

---

### 20° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 27 LUGLIO 1988

(Pomeridiana)

---

**Presidenza del Presidente BERLANDA**

#### INDICE

##### **Disegni di legge in sede deliberante**

«Normativa fiscale in materia di accantonamenti da parte di aziende ed istituti di credito per rischi su crediti nei confronti di Stati stranieri» (1202)

**(Discussione e rinvio)**

PRESIDENTE ..... Pag. 2, 5  
SACCONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro* 5

---

---

*I lavori hanno inizio alle ore 15,55.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

##### **«Normativa fiscale in materia di accantonamenti da parte di aziende ed istituti di credito per rischi su crediti nei confronti di Stati stranieri» (1202)**

(Discussione e rinvio)

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Normativa fiscale in materia di accantonamenti da parte di aziende ed istituti di credito per rischi su crediti nei confronti di Stati stranieri».

Riferirò io stesso sul disegno di legge.

Onorevoli senatori, da tempo il settore bancario ha richiesto una revisione della vigente disciplina tributaria del fondo rischi su crediti, al fine di consentire alle imprese bancarie la costituzione di accantonamenti in franchigia d'imposta in misura superiore a quella attualmente prevista, che risulta del tutto inadeguata a fronteggiare il livello raggiunto dalle «sofferenze».

In tale ambito è stata sottolineata soprattutto la carenza di specifiche disposizioni relative ai crediti derivanti da operazioni di finanziamento a favore di soggetti non residenti nel territorio dello Stato ed, in particolare, di imprese, banche ed enti di paesi che versano in situazioni di difficoltà economico-finanziarie, le quali di frequente conducono, per intervento delle autorità governative locali, al blocco totale dei pagamenti verso i creditori esteri.

La necessità di colmare l'accennata lacuna normativa emerge in modo evidente dalla assai dubbia esigibilità dei crediti vantati nei confronti di paesi in via di sviluppo, che ha indotto le banche italiane maggiormente attive sui mercati internazionali ad incrementare in misura considerevole i propri fondi rischi, sopportando il relativo onere fiscale, mentre in altre nazioni le misure in tal senso adottate dalle banche creditrici hanno trovato valido incentivo in appositi provvedimenti delle autorità monetarie e fiscali.

Allo scopo di eliminare la posizione di palese svantaggio in cui vengono a trovarsi in campo internazionale le aziende di credito italiane, la cui azione di sostegno ai paesi in via di sviluppo non trova adeguato riconoscimento sotto il profilo tributario, si sono più volte rinnovate nelle sedi competenti le istanze per un intervento legislativo di modifica della vigente normativa, che consenta alle imprese creditizie di costituire maggiori accantonamenti a fronte dei crediti per i quali più accentuato è il cosiddetto rischio-paese.

L'azione così intrapresa ha incontrato la disponibilità del Ministero del tesoro, specie a seguito di una riunione tenutasi nel mese di settembre dello scorso anno tra i rappresentanti del settore creditizio e

le altre amministrazioni e gli organismi pubblici interessati (Ministero delle finanze, Ministero del commercio con l'estero, Banca d'Italia, UIC, SACE).

In particolare, in tale sede, venne accolta la proposta di introdurre una speciale disciplina per la copertura del cosiddetto rischio-paese, che consentisse alle imprese creditrici di costituire accantonamenti in franchigia d'imposta, in misura sensibilmente superiore a quella ordinaria, a fronte dei crediti esteri per i quali sono in corso procedure di ristrutturazione susseguenti al blocco dei pagamenti decretato dalle autorità del paese debitore.

Tale progetto aveva trovato tempestiva attuazione con i decreti-legge n. 533 del 1987 e n. 4 del 1988, entrambi decaduti per mancata conversione in legge, nonché con il successivo decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, nei quali era stata inserita una apposita disposizione che avrebbe dovuto avere efficacia sin dal periodo d'imposta 1987.

Peraltro, a seguito della soppressione della suddetta norma, avvenuta nella seduta del 14 aprile 1988 presso la Camera dei deputati che ha soppresso l'articolo 3 del decreto-legge n. 70 del 1988, la stessa è stata resa inoperante *ex tunc* e ciò anche nei confronti delle aziende e degli istituti di credito che avessero già provveduto, in sede di compilazione del bilancio 1987, allo stanziamento di appositi accantonamenti a fronte dei crediti esteri, confidando nella possibilità di portarli in deduzione nei limiti previsti dalla nuova normativa. In sostanza, alcuni istituti, vigente il decreto-legge, hanno approvato il bilancio 1987 ed hanno presentato la dichiarazione fiscale senza calcolare l'imposta sugli accantonamenti. Dopo la decadenza del decreto-legge, tali istituti hanno dovuto presentare una dichiarazione fiscale integrativa.

Il problema degli accantonamenti per «rischi sovrani» è ora nuovamente all'attenzione degli organi legislativi con il disegno di legge n. 1202 che riproduce sostanzialmente le disposizioni già contenute nei decreti-legge in precedenza emanati. L'unica differenza rispetto ai provvedimenti precedenti è costituita dalla misura massima degli accantonamenti deducibili, che rimane pari al 10 per cento dei crediti presi in considerazione (cioè quelli vantati verso Stati che hanno ottenuto le procedure di ristrutturazione del proprio debito estero) soltanto per il primo anno, mentre per i due anni successivi si riduce all'8 per cento, con il limite globale del fondo fissato nel 26 per cento (anzichè nel 30 per cento) dei crediti anzidetti esistenti alla fine dell'esercizio. Tale riduzione percentuale viene motivata con la prevedibile diminuzione del rischio-paese conseguente alla accettazione, da parte di quaranta fra i paesi più indebitati, dei programmi di aggiustamento strutturale proposti dalla Banca mondiale e dal Fondo monetario internazionale.

A proposito della decorrenza della disciplina in parola, prevista nel disegno di legge, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1987, onde consentire, come si legge nella relazione governativa, «una efficacia immediata con riferimento alla chiusura del periodo d'imposta ed ai conseguenti adempimenti tributari», va osservato che tale previsione è da ritenere ormai superata a causa dell'avvenuta approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 1987 e della

conseguente presentazione della dichiarazione dei redditi da parte della generalità delle istituzioni creditizie.

Appare, pertanto, necessario che l'efficacia del provvedimento venga fatta slittare di un anno in modo da consentire alle aziende ed agli istituti interessati di stanziare, a carico dell'esercizio 1988, nel limite del 10 per cento dei crediti risultanti in bilancio, il primo accantonamento deducibile nella determinazione del reddito imponibile.

Il differimento al 1988 del primo esercizio di operatività del nuovo regime comporta poi la necessità di aggiornare i richiami normativi contenuti nel disegno di legge, che nella stesura attuale continua a far riferimento alle previsioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 1973, anzichè alle corrispondenti previsioni recate dal vigente testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917. In particolare, occorre sostituire i richiami agli articoli 57 e 66 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 1973 con quelli agli articoli 66 e 71 del testo unico.

Nel contempo si potrebbe valutare la situazione (ma questo è un caso di minore importanza) di quegli istituti di credito che nel bilancio relativo all'esercizio 1987 hanno già iniziato a costituire lo specifico fondo di cui trattasi sulla base dell'allora vigente articolo 3 del decreto-legge n. 70 del 1988 e che si sono visti costretti, in sede di dichiarazione dei redditi, a recuperare a tassazione l'intero accantonamento effettuato per sopraggiunta decadenza dell'anzidetta disposizione. Se volessimo considerare questo caso, si dovrebbe prevedere una valenza retroattiva della nuova normativa nei confronti di tali soggetti, con possibilità per gli stessi di presentare una dichiarazione dei redditi rettificatrice di quella già prodotta, al fine esclusivo di avvalersi della deduzione degli accantonamenti stanziati a fronte dei crediti oggetto del provvedimento, nel limite del 10 per cento dell'ammontare di quelli iscritti in bilancio. Personalmente ritengo che non sia agevole compiere tale operazione per aggiustare la situazione di alcune aziende, anche perchè la cifra stanziata da questo disegno di legge è prevista per il 1988, mentre, se l'operazione verrà compiuta nel 1988, è nel 1989 che sarà necessario prevedere tale stanziamento. D'altra parte ritengo che non sia neanche opportuno recuperare e coprire vicende che riguardano il 1987 con un disegno di legge che è datato luglio 1988. Per quanto riguarda il complesso del problema e le informazioni che vengono chieste in Commissione quando si presentano argomenti di questa natura, devo dire che il disegno di legge è accompagnato da una relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che dà il quadro delle condizioni degli istituti di credito italiani nei confronti di Stati in via di sviluppo.

Concludendo, ritengo che l'argomento sia urgente e debba essere affrontato positivamente, chiarendo qui che l'obiezione mossa alla Camera, sulla base della quale è stata operata una soppressione, è nata da una confusione: alla Camera ci si era domandato perchè consentire questa possibilità solo alle banche e non anche alle imprese. La risposta è che qui si tratta di crediti nei confronti di Stati esteri che non sono solo di natura bancaria; sono accordi internazionali per la rimodulazione dei debiti verso un cliente estero. Questa vicenda riguarda

unicamente il credito delle banche verso Stati esteri. Quindi, è urgente – salvo chiarire comunque nel testo il riferimento per il 1987 – spostare la copertura agli anni 1988, 1989 e 1990 e richiamare le norme attualmente in vigore, appartenenti al nuovo testo unico.

SACCONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Sarebbe opportuno e necessario un breve rinvio dell'esame del provvedimento, in quanto da recenti verifiche è stato appurato che la stragrande maggioranza delle banche non ha operato gli specifici accantonamenti per il periodo di imposta 1987 (il che suggerirebbe l'opportunità di uno slittamento in avanti di un anno dell'operatività del provvedimento). Conseguentemente, occorrerebbe anche verificare il problema della copertura finanziaria. Svolta la verifica, nella seduta di domani mattina presenteremo specifici emendamenti coerenti con quanto esposto.

PRESIDENTE. Su richiesta del rappresentante del Governo e poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

*I lavori terminano alle ore 16,15.*

---

**SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI**

*Il referendario parlamentare reggente l'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici*

DOTT. GIOVANNI LENZI